

esenti da IVA. Di conseguenza il ricorso delle banche a prestazioni di servizi ricevute da terzi, rispetto a quelle ottenute dai centri di servizi interni, comporta una indetraibilità dell'IVA relativa a tali prestazioni (in genere calcolata con aliquota del 20 per cento) che viene a costituire un elemento di costo.

Per favorire le operazioni di ristrutturazione bancaria la norma contenuta nel comma 1 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi informatici. L'esenzione IVA è riconosciuta a condizione che le prestazioni di servizi in discorso siano effettuate da società facenti parte del gruppo bancario ivi incluse le società strumentali, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo.

L'esenzione IVA è altresì riconosciuta per le prestazioni di servizi effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o società e che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Per i consorzi e le società cooperative con funzioni consortili già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione IVA trova applicazione fino al 31 dicembre 2000, limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, e a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

L'esenzione IVA si applica anche alle prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario, effettuate esclusivamente nei confronti delle società del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo

ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti testé indicati abbiano la sede legale nell'Unione europea.

In base al comma 3, l'esenzione prevista nel comma 1 si applica, altresì, alle prestazioni di servizi rese: a società di assicurazione da altra società del gruppo assicurativo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo; a consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse: vengono richiamate, nella sostanza, le disposizioni previste dal comma 1 per il settore bancario.

Seguono altre disposizioni di razionalizzazione in materia di IVA e di imposta di bollo.

Il comma 5 in esame chiarisce che l'imposta di bollo è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione dei mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, e non, come disposto dall'attuale normativa, al momento dell'emissione delle quietanze relative agli stessi mandati, ordinativi, eccetera.

Il comma 6 modifica alcune disposizioni relative all'applicazione dell'IVA nel settore dell'editoria: la percentuale di forfettizzazione delle rese per i libri viene elevata dal 53 al 60 per cento. Lo stesso comma prevede anche l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento per le cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le cessioni di piante, allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia. Il comma 7 dispone l'applicazione dell'aliquota ordinaria IVA (20 per cento) per le forniture di suture chirurgiche.

Il comma 8 precisa (con disposizione consueta in questi casi) che relativamente a quanto previsto ai commi 6 e 7 e al successivo comma 9 resta fermo il trattamento fiscale già applicato.

Il comma 9 con norma di carattere interpretativo e quindi suscettibile di possibili effetti retroattivi, prevede che le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie esenti ai fini IVA.

Il comma 10 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10 per cento per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25 mila nette.

Il comma 11, con norma interpretativa, chiarisce che nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

Il comma 12, infine, stabilisce che le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa. Si stabilisce, inoltre, che i comuni possano adottare, con proprio regolamento, e applicare, in via sperimentale, il sistema delle tariffe. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.

Va rilevato che lo stesso problema relativo alla neutralità fiscale dell'*outsourcing* si pone oltre che per le banche anche per altri tipi di attività e in particolare per le poste. La società Poste italiane esercita tre tipologie di attività definite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156: servizi postali; servizi di bancoposta; servizi di telecomunicazione (telex e telegrammi). Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Re-

ubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le prime due attività sono esenti da IVA. Solo l'attività di telecomunicazione non è esente da IVA, ma essa rappresenta solo il 2,3 per cento degli incassi della società.

Il relatore ha proposto un emendamento volto ad estendere l'ambito di validità delle disposizioni relative all'IVA infragruppo anche a società il cui volume d'affari sia costituito per oltre il 90 per cento da operatori esenti da IVA, tra le quali le Poste italiane Spa rivestono particolare importanza.

Un altro emendamento proposto dal relatore tende a far decadere l'IVA sui prodotti alimentari non più idonei alla commercializzazione trasferiti gratuitamente alle ONLUS.

L'articolo 7 stabilisce che, poiché la retribuzione del lavoro dipendente è estranea alla sfera impositiva dell'IVA, in caso di utilizzo di lavoro temporaneo (il cosiddetto « lavoro interinale ») il compenso da assoggettare a IVA da parte dell'impresa fornitrice non deve tenere conto degli oneri contributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore è tenuto a corrispondere all'impresa fornitrice e da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo.

La misura è in grado di comportare benefici di tipo finanziario per le imprese utilizzatrici che non dovranno più anticipare l'IVA sull'intero importo addebitato, ma solo su una parte dello stesso e genererà un risparmio per i soggetti per i quali l'IVA sugli acquisti non è detraibile, sebbene la disposizione in esame possa comportare qualche complicazione amministrativa per le imprese fornitrici che dovranno attentamente identificare per ciascun contratto il margine da assoggettare a IVA.

La disposizione contenuta nell'articolo 8 ha l'obiettivo di eliminare gli effetti della doppia imposizione che, in base alla normativa vigente, si determinano in capo a soggetti diversi a seguito di accertamenti di un maggior reddito fondato sullo stesso presupposto.

L'articolo 9 aggiunge gli avvocati ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione tributaria (introdotta dal decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241), il cosiddetto « visto pesante ». Tale certificazione può essere rilasciata, sotto certe condizioni, nei confronti dei soggetti che siano titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria. La possibilità di rilasciare tale certificazione era riservata ai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti, dei periti commerciali e dei consulenti di lavoro che avessero esercitato la professione da almeno cinque anni.

In Commissione sono stati presentati numerosi emendamenti per ampliare il novero di professionisti abilitati al rilascio di tale certificazione e alcuni altri invece per far decadere l'articolo. Il relatore propende per l'accoglimento di questi ultimi.

La disposizione contenuta nell'articolo 10 prevede l'emanazione di un decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, al fine di stabilire i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione, nei conti giudiziali, dei versamenti telematici effettuati dai concessionari della riscossione alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a favore della struttura di gestione delegata a redistribuire ai vari enti impositivi le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

Con l'articolo 11 il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali.

Il testo che ci giunge dal Senato deriva dall'accoglimento di proposte emendative del Governo del testo inizialmente proposto dal Governo stesso. Questa versione determina un superamento delle disposizioni relative all'articolo 21 dell'A.C. 5267-*quater* che trattava della stessa materia in quanto prevedeva l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di entrate ag-

giuntive di natura tributaria in sostituzione di gran parte degli attuali residui trasferimenti erariali.

Permarranno i trasferimenti erariali destinati a finanziare interventi relativi a calamità naturali; alcuni obiettivi di rilevante interesse nazionale; una quota del fondo sanitario nazionale relativa a sua volta al finanziamento di progetti che derivano da accordi internazionali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e di altre iniziative di carattere nazionale. Tutti gli altri trasferimenti erariali dovrebbero scomparire e in particolare vengono soppressi i trasferimenti in materia di trasporto pubblico locale (decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422) e i finanziamenti della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario che lo Stato attua attraverso il Fondo sanitario nazionale.

Il comma 1 introduce per gli IRCSS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) un'eccezione alla regola generale sul finanziamento della sanità in quanto sottrae l'attività di ricerca e assistenza di tali istituti dalla gestione e programmazione regionale, nel momento in cui essa viene finanziata dallo Stato centrale. Tali istituti verrebbero finanziati sulla base della spesa storica cioè a pie' di lista; tale finanziamento verrà sottratto dal resto dei fondi del SSN e quindi andrà a ridurre, per tale importo, la quota di finanziamento della sanità alle regioni. Se da un lato questa norma riduce l'autonomia regionale in tema di sanità, e per questo motivo è stata criticata da molti assessori regionali alla sanità, è anche vero che gli IRCSS svolgono un'attività scientifica e di ricerca che ha ricadute nazionali. Il problema delicato riguarda l'attività di assistenza di questi istituti. Se da un lato l'assistenza deve essere di competenza regionale, dall'altro è anche vero che una certa quota dell'attività di assistenza da essi svolta è finalizzata all'attività di ricerca.

Al fine di offrire una soluzione a questo problema in Commissione è stato votato un emendamento del relatore che

prevede un coordinamento tra la norma e la legge sulla riforma sanitaria (decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112), accogliendo in tal modo anche una condizione posta nel parere della Commissione bilancio; e che prevede inoltre che la norma contempli che, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, si trovino sia delle forme di raccordo tra l'attività di tali istituti e la programmazione regionale, sia delle modalità per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti medesimi.

Circa le entrate aggiuntive, il disegno di legge licenziato dal Senato, riconferma l'impostazione inizialmente proposta dal Governo che amplia il novero degli strumenti offerti alle regioni. Infatti il citato articolo 21 prevedeva solo una maggiore compartecipazione regionale alle accise e all'IVA. Con l'attuale disegno di legge le regioni vengono a disporre di un rafforzamento dell'addizionale regionale dell'IRPEF, fino ad un valore di due punti percentuali, con corrispondente riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato. A questo si aggiunge un aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina che non potrà tuttavia essere superiore a 450 lire al litro. Infine, è istituita una compartecipazione all'IVA in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo.

Le aliquote dovranno assicurare la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti tenuto conto che fino al 2000 le regioni dovranno attribuire allo Stato una quota del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Sono previsti dei meccanismi perequativi definiti in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e partecipazioni a tributi erariali, nonché dei bisogni sanitari. Al fine di consentire alle regioni di disporre di un certo tempo per adattarsi alla nuova realtà viene prevista una perequazione in funzione della spesa storica, limitatamente però ad un

periodo transitorio di soli tre anni. Inizialmente il provvedimento proposto dal Governo prevedeva correttamente che come parametro per la perequazione fosse previsto oltre la capacità fiscale anche lo sforzo fiscale. L'inserimento di questo parametro rispondeva ad una duplice esigenza: da un lato quello di individuare non solo le basi imponibili effettive, ma anche quelle potenziali, premiando in tal modo le regioni che facevano il maggior sforzo per ridurre l'area di evasione nel loro territorio; dall'altro il rispetto dello sforzo fiscale richiede che il gettito aggiuntivo derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria non venga assorbito nelle quote del fondo di perequazione.

Come dicevamo, il provvedimento individua anche nei bisogni sanitari un parametro sul quale operare la perequazione. Questo parametro perequativo si pone al centro di una importante riflessione che è alla base delle scelte in tema di federalismo fiscale. I termini del problema possono essere espressi nel modo seguente: tanto più il sistema si orienta nel senso dell'autonomia e tanto meno la destinazione delle risorse trasferite alle regioni deve essere vincolata. Ma in tal caso, tanto meno è garantito che tutta una serie di prestazioni siano omogenee sul territorio nazionale a meno che non siano consentite da operazioni di perequazione che sono tanto più robuste tanto più i divari del reddito *pro capite* e delle esigenze di dette prestazioni sono elevati, ma tanto più la perequazione è elevata e tanto più forte è l'esigenza autonomistica che essa non sia soddisfatta da regole centralistiche, ma frutto di perequazione orizzontale, che più difficilmente garantisce però l'omogeneità di trattamento.

L'articolo in questione prevede un periodo transitorio non superiore a tre anni durante il quale ogni regione è vincolata ad impegnare per la sanità una spesa definita dal piano sanitario nazionale. Tale vincolo potrà tuttavia essere rimosso allorché verranno attivate una serie di valutazioni e verifiche dell'assistenza sa-

nitaria erogata, che riguarderanno la qualità dei servizi e le modalità di spesa, soprattutto del personale.

Le norme delegate non potranno comportare maggiori oneri per lo Stato, né per il complesso dei bilanci regionali.

Nel dibattito in Commissione l'opposizione ha insistito sul tema della differenza tra decentramento e federalismo. È noto che una repubblica federale si costituisce con legge costituzionale e non con un collegato *omnibus*. Tuttavia non va sottovalutata l'importanza del provvedimento a Costituzione vigente. Dove infatti i *Land* tedeschi o le province canadesi traggono le fonti di finanziamento della spesa pubblica locale se non dalle stesse fonti che questa legge che stiamo qui discutendo attribuisce alle regioni italiane? Come è stato affermato anche dal ministro Visco nella sua replica in Commissione il sistema tributario italiano si porrà a metà strada tra i sistemi federali in cui gli stati dispongono quasi esclusivamente di tributi propri (come negli Stati Uniti) e i sistemi nei quali *Land* o province dispongono di forti compartecipazioni a tributi erariali (come Germania e Canada). In Italia infatti le regioni disporranno di tributi propri, come l'IRAP i cui proventi verranno attribuiti, senza vincolo di destinazione (come negli stati federali), alle regioni medesime. Disporranno poi di compartecipazioni, di importanza crescente, a tributi erariali come l'IRPEF: ricordo l'addizionale regionale, con corrispondente riduzione delle aliquote erariali per mantenere il gettito inalterato, introdotta con questa legge. Disporranno infine di compartecipazione alle accise sulla benzina e all'IVA, in misura fino al 20 per cento del gettito complessivo, per finalità perequative. Se questo non è federalismo fiscale comincia ad assomigliargli non poco. Per altro verso è un sistema con una forte dose di perequazione.

Nella discussione in Commissione è emerso che il testo abbisogna di approfondimenti circa i criteri che dovrebbero essere adottati per la definizione dei parametri da assumere e dei meccanismi in base ai quali realizzare la perequazione

stessa. A questo fine importante è capire il meccanismo di perequazione attraverso la compartecipazione al gettito dell'IVA prospettato dal provvedimento. Vengono identificate a livello nazionale le quote di compartecipazione IRPEF, IVA e accise che, insieme all'IRAP coprono il fabbisogno nazionale della sanità. Viene identificata una regione (o un numero definito di regioni) con il maggior reddito pro-capite; la spesa sanitaria di questa regione sarà coperta da tutto il provento dell'IRAP e delle compartecipazioni all'IRPEF e alle accise, più una parte del gettito IVA attribuito ad ogni regione. Il resto dell'IVA di sua spettanza confluisce nel fondo di perequazione. Via via che si scende nell'ordine di reddito pro-capite regionale le regioni destineranno una parte decrescente del loro gettito IVA al fondo; da un certo livello di reddito *pro capite* in poi il contributo sarà negativo e le regioni preleveranno dal fondo medesimo.

La Commissione bilancio nel suo parere ha espresso numerose condizioni che sono state tradotte in emendamenti del relatore. Essi intendono affermare che le compartecipazioni devono avvenire con riferimenti a dati indicativi delle basi imponibili regionali; che debba essere rivisto il sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali; e che debba essere estesa anche alle regioni la possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali.

La seconda parte dell'articolo riguarda le accise sull'energia elettrica. La *ratio* del complesso degli articoli è quella di ridurre l'onere fiscale a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nel contempo di sopprimere trattamenti agevolati generici.

Il comma 4, sopprime il trattamento agevolato, relativamente ai consumi di energia elettrica, previsto per le imprese industriali ed alberghiere esonerate dal sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 3 del 1988.

Il comma 5 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'applicazione dell'addizionale erariale all'imposta di consumo sull'energia elettrica ai soli usi in locali

diversi dalle abitazioni. Inoltre, le imprese di autoproduzione sono soggette alla stessa imposizione prevista per altri soggetti, rapportata alla potenza impegnata, mentre attualmente l'imposta è applicata nell'unica misura di lire 4 per kW, indipendentemente dalla potenza impegnata. Il comma 14 anticipa per quest'anno l'applicazione della diversa articolazione delle addizionali erariali nei confronti delle imprese di autoproduzione in relazione alla potenza impegnata.

Il comma 6 è stato introdotto dal Senato per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici (10/12/1997) ed esclude le addizionali erariali di cui al comma 5 per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione per qualsiasi uso in locali diversi dalle abitazioni. La Commissione bilancio della Camera ha rilevato che i maggiori oneri prodotti da questo articolo non erano quantificati e non avevano copertura. Un emendamento del relatore presentato in Commissione ha assolto entrambi i compiti.

Il comma 7 introduce norme agevolative per l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete: tale esercizio non sarà più soggetto agli obblighi di denuncia e l'energia consumata, sia essa autoprodotta oppure ricevuta in conto scambio, non sarà sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. Spetterà all'autorità per l'energia elettrica ed il gas stabilire le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'utente dell'impianto.

Con le disposizioni del comma 7, lo scambio di energia con la rete pubblica non comporta più la perdita di regimi agevolati. Conseguentemente, il comma 8 introduce le necessarie modificazioni al fine di eliminare la condizione, attualmente prevista per la concessione dei benefici, di non cessione di energia elettrica alla rete pubblica.

Il comma 9 rimodula la misura delle addizionali comunale e provinciale sul

consumo di energia elettrica, al fine di tenere conto dell'abolizione delle addizionali erariali sugli usi abitativi.

Il comma 10 attribuisce direttamente ai comuni i maggiori proventi, attualmente attribuiti allo Stato, derivanti dall'aumento dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Il comma 11 ridefinisce l'ammontare dei trasferimenti statali ai comuni e alle province alla luce delle modifiche apportate alle addizionali.

Per effetto del comma 14, le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 (così come per il comma 5) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Il comma 12 interviene in materia diversa dalla disciplina delle addizionali sull'energia elettrica. Infatti introduce un regime agevolativo, ai fini INVIM, per le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, che dispone il riassetto del settore elettrico. Tali operazioni, e comunque ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista dalla relativa normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse altre disposizioni agevolative già introdotte con riferimento agli atti di fusione e alle operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazione. Infine, il comma 13 abroga la disposizione che attribuisce al concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il compito di provvedere alla liquidazione, alla riscossione e alla contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché l'obbligo di riversare alla tesoreria di ogni provincia le somme riscosse.

Al fine di evitare un inutile contenzioso il relatore ha presentato un ulteriore emendamento a questo articolo circa l'impossibilità di estendere alle addizionali

dell'imposta di consumo sull'energia elettrica le fattispecie di esenzione previste per l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica.

L'articolo 12 prevede un'elevazione dell'aliquota, che viene ora espressamente definita « di compartecipazione », dell'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di compensare l'eliminazione, disposta da questo stesso articolo, della devoluzione ai comuni del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili ubicati nel territorio dei comuni stessi. Secondo le indicazioni del Governo, che ha presentato questo articolo come emendamento in Commissione finanze del Senato, l'attribuzione dei tributi di registro avrebbe comportato forti differenziazioni di risorse tra i comuni, premiando quelli di maggiori dimensioni, oltre a produrre andamenti discontinui del gettito nel tempo. Vengono inoltre modificate le modalità di prelievo dell'addizionale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati al fine di evitare fenomeni di concentrazione del prelievo in occasione delle operazioni di conguaglio. La norma infine prevede che gli interventi devono garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per gli anni 2000 e 2001.

Un emendamento proposto dal relatore colma una lacuna del testo normativo in esame il quale non si adatta alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Un ulteriore emendamento è stato proposto per definire la materia della misura degli interessi per riscossione e rimborso dei tributi. In particolare viene consentito a ciascun ente locale relativamente ai propri tributi l'applicazione di tassi di interesse computati nei limiti di tre punti percentuali di differenza in più o in meno rispetto al tasso di interesse fissato dall'articolo 1284 del codice civile anche per periodi anteriori al 1993. La misura permette quindi ai comuni di non applicare tassi usurari su imposte pregresse e nel contempo di non far prescrivere il proprio credito nei confronti del contribuente.

Le disposizioni contenute nell'articolo 13, modificano ed integrano le norme che disciplinano l'autorità di controllo sugli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La norma attribuisce nel comma 1 più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione a detto organismo e il potere di irrogare sanzioni. Il comma 2 integra la delega istitutiva delle ONLUS disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio saranno fissati sede, organizzazione interna, funzionamento, numero dei componenti, compensi, nonché poteri e modalità di finanziamento dell'organismo medesimo.

In merito alla sede si ricorda che il Senato ha approvato una mozione (1-00272) che « impegna il Governo, nella designazione della sede del nuovo organismo di controllo, a tenere in debita considerazione le credenziali della città di Milano ».

Ai sensi del comma 3 l'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Nel dibattito in Commissione l'opposizione ha manifestato la preoccupazione per l'istituzione di un'autorità delle ONLUS che limiti la libertà di istituire organizzazioni non lucrative. È un timore che appare infondato perché chiunque potrà esercitare qualsiasi attività di volontariato senza sottostare a nessun vaglio. Diverso il discorso qualora un'organizzazione voglia essere caratterizzata come ONLUS e godere di una disciplina favorevole. La supervisione di un'autorità è stata concepita proprio a tutela delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che tali siano veramente a differenza di quelle organizzazioni il cui scopo dovesse essere solo quello di ottenere i favori di agevolazioni fiscali.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di indennità di mobilità (di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991). Com'è noto le imprese con più di 15 dipendenti che debbano attuare particolari piani di licenziamento possono ricorrere all'istituto della mobilità. I dipendenti

assunti da tali imprese da più di un anno a tempo determinato qualora licenziati possono godere per un certo periodo di tempo, che dipende dall'anzianità di servizio, dai settori produttivi e dall'ubicazione geografica dell'impresa, dell'indennità di mobilità. Questa, partendo dal 100 per cento del trattamento di integrazione straordinaria precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, decresce nel tempo. Su tale importo si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,54 per cento, relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS).

Il comma 1 dell'articolo in questione prevede, per quei lavoratori che, essendo in regime di mobilità, facciano richiesta dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, della citata indennità, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative. Il comma 2 stabilisce che l'agevolazione fiscale, di cui al comma precedente, si debba applicare anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Al comma 3 si prevede che i lavoratori che hanno destinato l'intera indennità alla costituzione di una nuova cooperativa, possano fruire dell'esenzione di cui sopra mediante rimborso dell'imposta corrisposta, a condizione che destinino il rimborso come conferimento nella medesima società cooperativa.

Il relatore ha proposto un emendamento a questo articolo. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 consentiva alle cooperative di produzione e lavoro l'esenzione totale o parziale dal pagamento dell'IRPEG se il costo del lavoro dei soci lavoratori non superava certe percentuali rispetto al totale dei costi. La diminuzione del costo del lavoro conseguente all'IRAP (a causa della cancellazione del contributo al servizio sanitario nazionale pari a circa il 10 per cento della retribuzione lorda) ha determinato una diminuzione del numeratore del rapporto e un conseguente

ingiustificato aggravio fiscale per quelle imprese il cui rapporto costo del lavoro-costi totali era al margine superiore del rapporto. L'emendamento tende ad abbassare le soglie per ripristinare la situazione precedente all'introduzione dell'IRAP.

L'articolo 15 autorizza il ministro delle finanze a disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa relativamente ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'esercizio dell'attività di gioco sarà affidata agli stessi soggetti che gestiscono in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa e impiegheranno a tal fine sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività.

Diverse le ragioni del provvedimento. La prima consiste nell'esigenza di riportare alla legalità e nel nostro paese le scommesse sulle partite estere che oggi sono gestite da organizzatori clandestini spesso collegati alla criminalità organizzata. Non secondaria tuttavia anche la necessità di rifinanziare il CONI che ha perso fondi con la riduzione dell'ammontare di giocate al totocalcio a favore di nuovi giochi come il superenalotto.

L'articolo in esame stabilisce che la disciplina relativa alle modalità, ai tempi di gioco, alla corresponsione degli aggi e dei diritti relativi alle nuove scommesse, l'ammontare del prelievo complessivo su ciascuna scommessa — che non potrà comunque superare il 62 per cento delle somme giocate — sarà stabilita dal ministro delle finanze. Viene previsto che quote dei prelievi sulle nuove scommesse, al netto di imposte e tasse, potranno essere destinate annualmente al CONI, in misura non superiore al 20 per cento e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) in misura non superiore al 10 per cento. È prevista anche la facoltà di destinare a finalità sociali o culturali di interesse generale l'intera quota, o parte di essa, che residua dopo l'eventuale attribuzione di risorse al CONI e all'UNIRE.

Con l'articolo 16 viene modificato l'articolo 24 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e viene affermato che l'accettazione delle scommesse sulle corse dei levrieri è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi. La logica del provvedimento è legata alla volontà di non potenziare un'attività, la corsa dei levrieri, che in Italia, laddove viene praticata, non sembra offrire adeguate garanzie cinofile.

La norma che viene modificata con questo articolo affermava invece che l'accettazione delle scommesse sui levrieri era consentita anche fuori dei cinodromi, in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministero delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di approvazione di detta legge (27/12/1997). Questo regolamento non fu mai emanato e il ministro Visco in Commissione ci ha illustrato i motivi per i quali non fu possibile farlo. Nel frattempo tuttavia alcune agenzie si sono aperte in Italia in attesa che il provvedimento diventasse operativo. Forse sarebbe conveniente ripristinare la norma precedente e subordinare le corse dei levrieri medesimi a controlli severi sullo stato in cui versano gli animali. Per questa ragione, se si fosse arrivato a votare in Commissione il parere del relatore sarebbe stato a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo.

L'articolo 17 contiene le disposizioni di delega al Governo per la revisione della tassazione degli immobili. La delega è volta a razionalizzare e perequare il prelievo impositivo immobiliare e ad evitare, con l'applicazione dei nuovi estimi catastali, che emergano sia oneri per lo Stato, sia un aggravio di prelievo complessivo sui contribuenti (anche se non saranno evitabili effetti di redistribuzione dell'onere tra contribuenti). La delega dovrà essere esercitata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La riforma del catasto fu introdotta per procedere al suo aggiornamento, per conseguire una gestione unitaria con province e comuni del catasto stesso, anche in funzione della lotta all'evasione. Va

ricordato che, con la legge n. 662 del 1996, fu previsto che con regolamento si provvedesse alla revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie. Il regolamento che è stato emanato successivamente (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998), che ha comportato tra le altre cose la famosa trasformazione della base di calcolo dei vani ai metri quadri, ha fissato al 1° gennaio 2000 l'entrata in vigore dei nuovi estimi catastali. È di questi giorni la notizia che difficilmente questa data potrà essere rispettata.

Il motivo del mutamento del regime impositivo previsto dalla norma in questione risiede nella riforma del sistema catastale che muterà la base di calcolo delle imposte dovute. Il provvedimento sostituisce [comma 1 lettera c)] come base imponibile il valore d'estimo alla rendita catastale (espressione del reddito figurativo derivante dall'unità immobiliare). Ad una parte del valore d'estimo verrà applicato un coefficiente convenzionale di redditività. Le tariffe d'estimo (e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare) sono sottoposte a revisione, con una procedura definita dalla legge, quando la variazione nella capacità di reddito delle unità immobiliari è permanente e comunque ogni dieci anni.

Per quanto riguarda l'IRPEF, i criteri di delega [comma 1 lettera a)] prevedono un regime opzionale, consentendo al contribuente di scegliere, relativamente ai fabbricati diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il più favorevole tra i due seguenti regimi alternativi: esclusione del reddito dei fabbricati dal reddito complessivo e assoggettamento degli stessi ad una aliquota di tassazione pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito (i redditi dei fabbricati locati saranno ammessi a tale regime soltanto per la parte di essi che non eccede i tassi di rendimento che derivano dai coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo); inclusione

del reddito dei fabbricati nel reddito complessivo, con contestuale riconoscimento di una certa cifra in deduzione dal reddito stesso nel caso di abitazione adibita a dimora principale del contribuente. La deduzione, come quella attualmente prevista per il reddito del fabbricato, sarà ovviamente rapportata alla quota di possesso del reddito e al periodo di tempo per il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale del contribuente e non potrà superare l'ammontare del relativo reddito. Inoltre, la deduzione in questione potrà essere rimodulata al fine di evitare aggravii d'imposta eventualmente conseguenti alla revisione degli estimi catastali.

Proprio sulle modalità di tassazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente intervengono i commi da 4 a 7 dell'articolo in esame. Il comma 7 in particolare prevede un'elevazione dell'ammontare della deduzione riconosciuta per l'abitazione principale, con effetto per il solo anno d'imposta 1999, da lire 1.100.000 a lire 1.400.000.

Le norme di delega prevedono anche [comma 1, lettera *b*)] l'introduzione di misure agevolative, in particolare a favore dei percettori di redditi più bassi, ulteriori rispetto a quanto già previsto per il possesso di un'abitazione adibita a dimora principale del contribuente, al fine di escludere comunque, per tali casi, aumenti del carico fiscale per effetto del nuovo regime impositivo.

Sempre con riferimento all'IRPEF, la delega [comma 1 lettera *e*)] prevede inoltre l'istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, già delineata dall'articolo 10 della legge di riforma degli affitti (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dall'anno d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura. Viene previsto che si debba avere riguardo anche al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della stessa legge di riforma delle

locazioni, tuttavia un emendamento del relatore, facendo propria una condizione posta dalla Commissione ambiente, propone la soppressione di tale riguardo. Con il comma 8, si provvede ad anticipare al 1999, nei limiti di 300 miliardi, gli effetti derivanti dall'attuazione di questa norma [comma 1, lettera *e*)], considerato che l'attuazione delle disposizioni di delega avrà effetto solo a decorrere dall'anno 2001 in relazione ai redditi relativi all'anno 2000.

In relazione alla modifica dell'attuale sistema catastale, il criterio di delega [comma 1, lettera *d*)] prevede la rideterminazione delle aliquote ICI, sia con riferimento all'aliquota minima (4 per mille), sia con riguardo a quella massima (7 per mille), in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo e mantenendo gli attuali margini di autonomia finanziaria.

Questo articolo ha stimolato in Commissione un dibattito acceso su due fronti. Da un lato è stata suggerita l'eliminazione dell'articolo di delega perché, è stato argomentato, fatti recenti inducono a presumere che il piano di riforma del catasto non sarà rispettato. Dall'altro è stato contestato il meccanismo di riforma di tassazione delle rendite immobiliari presentato nell'articolo medesimo, in quanto determinerebbe un esito meno progressivo alla tassazione del reddito.

Circa il primo punto la maggioranza ha convenuto che non ha senso stralciare l'articolo perché i decreti delegati prendono tempo per essere varati ed essi stessi possono contenere l'indicazione dell'entrata in vigore di una data successiva, quando il Ministero sarà in grado di prevedere il momento in cui entrerà in vigore il nuovo catasto.

Circa il secondo punto, va rilevato che questa legge attua una revisione del sistema fiscale sul reddito da fabbricati che si inserisce nella complessiva riforma fiscale, la quale risponde alla logica condivisibile di tendere verso un sistema di neutralità fiscale tra i vari tipi di redditi da capitale. Il ventaglio delle aliquote sui redditi da capitale si è ridotto sostanzial-

mente a due: 12,5 per cento per titoli di Stato De obbligazione e 19 per cento per altri redditi (compreso quello su cui grava la minore aliquota DIT sull'impresa). Logica voleva che anche il reddito da fabbricati fosse incluso in questo insieme e così è avvenuto con questa legge che consente di adottare per il reddito da fabbricati l'aliquota del primo scaglione dell'IRPEF. È evidente che la tassazione sui redditi da capitale tendendo a diventare proporzionale risulta essere meno progressiva di quella sul lavoro. Questo fenomeno, comune a tutti i sistemi fiscali, a motivo della volatilità di una gran parte della base imponibile « capitale », è temperato nel caso del reddito da fabbricati da almeno due fattori. Il primo consiste nel complesso delle detrazioni dal reddito imponibile sul reddito dell'abitazione principale, detrazione che non spetta a chi, avendo più immobili, sceglie la tassazione proporzionale. Il secondo consiste nella tassazione progressiva della parte di reddito da fabbricati che eccede quello che deriva dai coefficienti convenzionali dei valori d'estimo. Il risultato che si ottiene è quello di un sistema che tendendo verso una relativa neutralità fiscale tra i vari redditi da capitale, mantiene un certo contenuto di progressività.

Alcuni intervenuti nel dibattito sia di maggioranza, sia di opposizione hanno mostrato i sensi della loro preferenza per un sistema complessivamente più progressivo e che non limiti ai soli redditi da lavoro una accentuata progressività. Il tema è lungi dall'essere liquidabile in poche battute perché meritevole della massima attenzione. Tuttavia le proposte che concretamente emergono su questo terreno, dopo le petizioni di principio e il richiamo di rito alla Costituzione, si limitano a prospettare la reintroduzione di un'imposta patrimoniale. Circa questo argomento vanno ricordate alcune semplici proposizioni. Innanzitutto che la patrimoniale è un'imposta altrettanto proporzionale quanto un'imposta ad aliquota unica sul reddito da capitale: avere un'imposta patrimoniale dell'8 per mille equivale ad avere un'imposta del 20 per cento sul

rendimento del 4 per cento dello stesso patrimonio. In secondo luogo va ribadito che non ha senso avere la patrimoniale su alcuni cespiti (che si riducono alla fin fine ad essere solo gli immobili) e non averla per altri come i titoli. In terzo luogo che la tassazione in capo agli intermediari dei redditi da capitale, che è stata introdotta con la riforma recente, ha sì introdotto un sistema di tassazione proporzionale, ma capace di aggredire dei redditi che prima non erano aggrediti dal fisco: meglio una tassazione proporzionale del reddito da risparmio cumulato che dà gettito piuttosto che una progressiva che non lo dà. Infine se c'è da fare dei passi avanti sul terreno della perequazione fiscale credo che, oltre la necessaria armonizzazione fiscale con gli altri paesi europei, sarebbe il caso di ridurre ulteriormente il novero delle aliquote sui redditi da risparmio accumulato a prescindere dalle forme finanziarie che esso prende: portare quindi al 19 per cento (aliquota della DIT) l'aliquota sui redditi da obbligazione e buoni del tesoro e nel contempo ridurre le aliquote dell'IRPEF.

Un altro argomento affrontato in Commissione riguarda i criteri a cui il Governo si dovrà attenere per definire il nuovo regime di tassazione dei redditi da fabbricati. Tra questi non dovrebbe venir meno quello stabilito nella legge varata recentemente sugli affitti, che prevede una minore imposta al conduttore che aderisca al canale concertato. In tal senso è stato proposto un emendamento del relatore che recepisce una condizione della Commissione ambiente.

Un ulteriore emendamento è stato proposto dal relatore ed ha lo scopo, attraverso l'imposizione di un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione, di raccogliere risorse per aggiornare l'anagrafe ICI. Tale proposta è fortemente caldeggiata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Un ulteriore emendamento proposto dal relatore intende applicare la stessa percentuale di detrazione di cui al comma 3 di questo articolo, della quale benefi-

ciano i proprietari di unica abitazione, anche ai titolari di un'abitazione soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Infine un ultimo emendamento intende concedere l'agevolazione relativa all'imposta di registro per l'acquisto della prima casa ai militari, alle guardie di finanza e alle forze di polizia senza che venga richiesto il requisito della residenza.

All'articolo 18, la disciplina delle locazioni degli immobili urbani (articolo 57 della legge 22 luglio 1978, n. 392) rende esenti dall'imposta di bollo e di registro gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede lire seicentomila e, sempre nella medesima materia, riduce della metà gli onorari di avvocato e procuratore. Per effetto dell'articolo 18 della legge in questione, tale disciplina speciale si applica anche alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi della recente disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 6, legge 9 dicembre 1998, n. 431).

A questo articolo è stato proposto un emendamento (18.1) che ha lo scopo di assoggettare l'esecuzione forzata davanti al notaio allo stesso regime tributario di quella davanti al giudice. Il relatore esprimerà parere favorevole.

L'articolo 19 consente all'amministrazione finanziaria di raccogliere direttamente e gratuitamente i dati necessari alla propria attività, relativi ai contribuenti, che siano conservati presso banche dati gestite da altri soggetti pubblici, ovvero anche da altri soggetti che operano per conto di questi.

L'amministrazione finanziaria può quindi, in base a tale norma, richiedere ai suddetti soggetti i collegamenti o le interconnessioni necessarie al prelevamento dei dati, rimborsando esclusivamente le spese strettamente connesse con la realizzazione del collegamento. L'acquisizione dei dati può essere richiesta dall'amministrazione finanziaria nell'ambito dell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, di controllo,

nonché di esecuzione forzata dell'esatto adempimento degli obblighi tributari.

L'articolo 20 detta alcune disposizioni per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria. Introduce una norma interpretativa relativa alla modalità di notifica all'amministrazione finanziaria delle sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine per proporre ricorso per Cassazione. Inoltre si prevede l'utilizzo o l'impegno nel 1999 di disponibilità finanziarie iscritte in capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate entro il 31 dicembre 1998. Si tratta delle spese per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici centrali e periferici del dipartimento delle dogane, dell'acquisto di stabili e terreni e costruzione di immobili, nonché dell'acquisto e costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari con riferimento al dipartimento del territorio.

L'articolo 21 modifica le disposizioni relative alle procedure di riqualificazione del personale civile dell'amministrazione finanziaria (articolo 3, commi da 205 a 208, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) allo scopo di corrispondere alla recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 1 del 4 gennaio 1999) che ha sancito l'illegittimità di tali procedure.

Le norme prevedevano alcune procedure che l'ARAN in accordo con i sindacati definivano per la riqualificazione del personale e per la copertura dei posti disponibili (corsi di qualificazione, prove selettive, valutazioni finali, graduatorie eccetera). Il superamento dei corsi era condizione per la nomina in ruolo. Queste disposizioni sono state dichiarate dalla Corte costituzionale in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione (che stabilisce che alle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso). Tale sentenza è però motivata in modo tale da suggerire al legislatore la riconsiderazione dell'intera normativa di cui si è detto e l'articolo in esame riformula di conseguenza l'intera normativa. Per effetto di tali modificazioni

le procedure di riqualificazione non sono più finalizzate a coprire tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche per i livelli interessati, ma solo una quota entro il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime. Si esclude la possibilità che ai corsi per l'accesso alla settima qualifica funzionale possa accedere anche personale che appartenga a qualifiche inferiori alla sesta. Il personale che avrà superato la prova selettiva sarà ammesso a frequentare i corsi nella regione di destinazione sulla base della posizione occupata in graduatoria. Infine, vengono fatti salvi gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate, modificandoli di diritto in conformità alle nuove disposizioni.

L'articolo 22 prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nei decreti legislativi che hanno dato attuazione alla delega per la revisione dell'imposizione sugli spettacoli e dell'imposta unica sui giochi e le scommesse che prevede l'abolizione dell'attuale imposta sugli spettacoli sostituita da un regime ordinario di IVA ad eccezione di alcune attività (soprattutto musica dal vivo) per i quali è istituita un'imposta sugli intrattenimenti.

L'articolo 23 impone che la pubblicazione, nonché le informazioni relative ai redditi tassati delle persone ricoprenti determinate cariche, le quali sono obbligate per legge a comunicare i propri redditi, deve indicare i redditi anche al netto delle imposte e delle tasse. In particolare il testo prevede che tale obbligo debba sussistere anche per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441) quali parlamentari, Presidente del Consiglio, ministri, sottosegretari di Stato, consiglieri regionali, provinciali e dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, esponenti di enti pubblici, enti al cui capitale partecipa lo Stato ed enti privati. La norma impone di eviden-

ziare l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse al fine di non generare equivoci sui reali redditi delle persone che svolgono funzioni pubbliche.

L'articolo 24 interviene in materia di regime tributario delle associazioni sportive dilettantistiche. Esso prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi qualora tali proventi siano percepiti in via occasionale e saltuaria e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore ad un limite annuo complessivo la cui fissazione è demandata ad un decreto del Ministero delle finanze.

Viene elevato a 360 milioni l'importo entro il quale l'associazione può optare per l'applicazione di una disciplina tributaria impostata sull'esonero totale degli obblighi di contabilità. Viene ridotta dal 6 al 3 per cento la percentuale del coefficiente di redditività sulla cui base si determina il reddito imponibile della società. Viene introdotta una forma di agevolazione rispetto alla disciplina vigente impegnando le suddette associazioni ad operare una ritenuta a titolo d'imposta (quindi a titolo definitivo e non di acconto come nella disciplina precedente), nella misura del 18,5 per cento, più la maggiorazione delle addizionali all'IRPEF (per l'addizionale comunale e per quella regionale) per i compensi corrisposti, limitatamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente. È previsto l'inserimento tra gli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta del 19 per cento ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore delle società sportive dilettantistiche, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a un milione di lire, ai fini IRPEF, e di 500.000 lire ai fini IRPEG.

Un decreto del ministro delle finanze definirà le modalità di attuazione delle

disposizioni dell'articolo in questione e dovrà altresì contenere disposizioni che, oltre a realizzare una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, consentano un'efficace controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sui proventi percepiti dalle società dilettantistiche di importo superiore a lire 100.000, ai fini del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva. Queste ultime disposizioni si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti professionisti.

L'articolo 25 interviene a precisare le disposizioni recentemente introdotte dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999 (articolo 16, legge n. 448 del 1998) in materia di rimborsi automatizzati. In attesa della definizione di nuove modalità per i rimborsi automatizzati il citato collegato stabilisce che per i rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e per quelli d'importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000 vengano istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate. L'articolo in esame precisa che le disposizioni sopra richiamate riguardano i rimborsi che devono essere effettuati da parte dei competenti uffici periferici dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 26 introduce una misura agevolativa, prevedendo la deducibilità dal reddito dei versamenti a favore di fondazioni, associazioni ed enti, la cui individuazione è rimessa ai prefetti delle provincie interessate, effettuati per portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche. Sia ai versamenti effettuati in favore dei soggetti summenzionati, sia a quelli effettuati dagli stessi soggetti per le medesime finalità di aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica non si applica l'imposta sulle donazioni.

Il Governo ha presentato in Commissione un emendamento volto a modificare l'articolo in questione prevedendo la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in denaro a favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica anche se avvenuti in altri Stati: sono

quindi inclusi gli aiuti a favore delle popolazioni colpite dalla guerra. L'emendamento limita tale deducibilità solo al reddito di impresa. Il relatore reputa opportuno che si consideri anche il caso dei privati.

Il relatore ha formulato un emendamento che intende chiarire che al contribuente a cui è concesso di rinviare il versamento delle imposte perché domiciliato in un territorio terremotato non è concessa la deducibilità delle imposte differite.

Quanto all'articolo 27, che riguarda disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe, il relatore propone uno stralcio.

L'articolo 28 delega il Governo a compiere una delegificazione, che non contenga oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, della materia delle tasse e dei diritti marittimi. La nuova disciplina deve essere tale da determinare una semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione. Dovrà in particolare essere ridotto il numero delle tasse, anche mediante il loro accorpamento e dovranno essere garantiti i principi di non discriminazione previsti dalla normativa comunitaria. Il relatore è favorevole ad accogliere l'indicazione del Comitato per la legislazione e stralciare questa delega.

L'articolo 29 introduce disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati riferiti all'edilizia residenziale pubblica. Ai sensi del comma 1, gli enti concedenti contributi agevolati, ai sensi di una serie di provvedimenti legislativi specificamente elencati, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, potranno, disgiuntamente e per quanto di loro competenza chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel caso in cui i mutui agevolati abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla predetta data e il loro ammortamento non superi i due terzi del periodo di ammortamento complessivamente previsto.

Il tasso di riferimento e quello agevolato, da applicare per il residuo periodo di ammortamento, saranno quelli vigenti alla

data della delibera dell'istituto mutuante che approva la rinegoziazione delle condizioni. Il tasso agevolato a carico degli utenti sarà quello corrispondente alla fascia di reddito a suo tempo accertata. E prevista inoltre la possibilità per le banche di aumentare fino a un punto percentuale la propria commissione, per coprire le eventuali spese aggiuntive.

L'articolo in esame prevede che gli enti che erogano i finanziamenti non debbono assumere provvedimenti di rettifica relativi alla concessione dei contributi, ma che, per dar corso all'erogazione del nuovo ammontare del contributo, sia sufficiente la comunicazione da parte dell'istituto mutuante.

Il relatore ha proposto un emendamento che ha l'obiettivo di ampliare i casi in cui sia possibile rinegoziare i mutui: in particolare è eliminato il limite temporale di un anno entro il quale può aver luogo la rinegoziazione e il limite di non più di due terzi del periodo di ammortamento.

L'articolo 30 dispone l'estinzione dei rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni pubbliche, i comuni, le province ed altri soggetti hanno diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in misura inferiore a lire diecimila annue. L'articolo stabilisce inoltre che gli uffici che provvedono alla riscossione di tali prestazioni debbano procedere direttamente, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazioni agli obbligati iscritti nei libri debitori, nonché agli altri uffici interessati, fra i quali le conservatorie dei registri immobiliari e il catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti.

Si ricorda che il Comitato per la legislazione ha suggerito di sopprimere questo articolo. Sicuramente la materia non è strettamente tributaria, certo però che è opinione diffusa che sia una norma il cui scopo è ampiamente condiviso.

L'articolo 31 prevede la possibilità di destinare a museo di arte moderna il

complesso monumentale dell'immobile Dogana vecchia alla Punta della salute, a Venezia, per il quale è stata da tempo avanzata richiesta da parte della fondazione Guggenheim. Il complesso monumentale potrà essere affidato in concessione gratuita novantanovenale fermi restando gli adempimenti amministrativi già posti in essere tra l'amministrazione finanziaria ed il comune di Venezia.

L'articolo 32 estende ai consorzi di bonifica e di irrigazione l'accesso alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica, nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni.

Il Comitato per la legislazione ha invitato a stralciare questo articolo e il relatore sosterrà questa richiesta nel Comitato dei nove.

Quanto all'articolo 33, ricordo che la legge istitutiva dell'IRAP (articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997) prevede la possibilità di conferire ai comuni e alle province il potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione.

L'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche mediante il ricorso a convenzioni, ovvero attraverso la costituzione di appositi consorzi. In relazione all'affidamento a terzi della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, la legge stabiliva che le attività in merito fossero affidate ai soggetti iscritti ad un albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni.

L'articolo in esame stabilisce che a questi soggetti si aggiungano quelli che siano già istituiti prima della data di entrate in vigore del presente decreto.

Il relatore ha poi inserito sottoforma di emendamento un articolo, recante il n. 33-*bis*, che stabilisce che il Governo deve corredare di una scheda tecnica i decreti legislativi attuativi delle deleghe

presenti in questa legge, in modo da consentire la verifica parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.

L'articolo 34 reca le norme di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 6, comma 6, lettera *a*) aumento della percentuale di forfettizzazione delle resa per i libri), dall'articolo 6, comma 10 (riduzione dell'aliquota IVA per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000), dall'articolo 11, comma 12 (disposizioni agevolative, ai fini INVIM, per le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere per il riassetto del settore elettrico), dall'articolo 15, comma 3 (contributo all'UNIRE per il 1999) e comma 4 (autorizzazione di spesa per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli). La copertura è individuata in parte delle entrate provenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

Il relatore ha proposto attraverso un emendamento (divenuto articolo 34-*bis*), in sintonia con il parere della Commissione affari costituzionali, l'attribuzione di una delega al Governo affinché emani uno o più testi unici che accorpino le seguenti norme per materia senza modificarle, ma solo per renderle più chiare, per eliminare

duplicazioni e per produrre testi in cui la materia sia trattata in modo organico.

Gli ultimi due emendamenti, 34-*ter* e 34-*quater*, hanno lo scopo, uno, di garantire la continuità tra il decreto-legge che istituisce la super-super DIT e questa legge che la contempla in modo organico nell'articolo 2; l'altro di definire la data entro cui la presente legge entrerà in vigore.

Il provvedimento è complesso, ampio (forse troppo) e molto esteso. A parità di gettito, senza quindi gravare sul contribuente, tende a riequilibrare il carico fiscale tra contribuenti, a favore di quelli per così dire più fedeli. Tende ad introdurre misure congiunturali di rilancio degli investimenti; ad accelerare la riforma in senso federale del sistema fiscale italiano; a razionalizzare il sistema di prelievo sulla casa in previsione di una riforma del catasto da tempo invocata. Presenta molte altre misure il cui varo ha atteso fin troppo. È pertanto nostro compito accelerarne l'iter d'approvazione.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 20,30.